ISTITUZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

Art. 28

Finanziamento degli organi per le prime elezioni

Provvedimento abrogato dalla l. 23 ottobre 2003, n. 286.

Abrogato dal 11 novembre 2003 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Estremi	Legge 8 maggio 1985, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-comitati-dell-emigrazione-italiana/art-28-finanziamento-degli-organi-per-le-prime-elezioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it